

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3314

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 4499)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati il 2 giugno 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 giugno 1998*

Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La promozione ed il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni di celebrazione della ricorrenza, nell'anno 1998, del cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in conformità alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sono affidati ad un Comitato da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso il Ministero degli affari esteri. Il Comitato può avvalersi dell'assistenza del Cerimoniale diplomatico della Repubblica nonchè di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è posto sotto la presidenza onoraria del Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 e per il funzionamento del Comitato e del relativo ufficio di segreteria, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per l'anno 1998 e di lire 0,5 miliardi per l'anno 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che provvede a erogare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del capo della segreteria. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni dei servizi sono eseguiti anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

2. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1998 ed a lire 500 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.